



Sentenza n. 3035/2016 pubbl. il 09/11/2016

RG n. 6672/2014

Repert. n. 6078/2016 del 09/11/2016

N. R.G. 6672/2014



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI VENEZIA  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Manuela FARINI

PRESIDENTE

dr.ssa Liliana GUZZO

GIUDICE

dr. Luca BOCCUNI

GIUDICE REL.

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

SENTENZA

nella causa civile in opposizione a decreto ingiuntivo promossa

DA

A S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Mirano (VE),  
rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to \_\_\_\_\_ con domicilio eletto presso lo  
studio dell'avv.to \_\_\_\_\_ a Venezia – Mestre, via Lazzari n. 28/1, in forza di procura a  
margine dell'atto di citazione;

ATTRICE OPPONENTE

CONTRO

B e C \_\_\_\_\_  
rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti \_\_\_\_\_  
con domicilio eletto presso la Cancelleria dell'intestato  
ufficio, in forza di mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;

CONVENUTI OPPOSTI

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE OPPONENTE:



“In via preliminare, revocare e/o sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 cpc. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Sempre in via preliminare e nel merito, revocare e/o dichiarare inefficace e/o nullo il decreto ingiuntivo opposto, nei confronti di **A** srl per tutti i motivi esposti. In via principale, revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato e comunque emesso in assenza dei presupposti previsti dalla legge e, in ogni caso, perché nullo, inammissibile, illegittimo ed infondato, essendo venuta meno, da parte di **A** srl, l’obbligazione di versamento del residuo di utili ai ricorrenti, per tutti i motivi come esposti. Respingere la domanda degli ingiungenti nei confronti di **A** srl perché infondata in fatto ed in diritto. Condannare entrambi gli opposti alla lite temeraria, per tutti i motivi esposti in atti, con condanna alle spese ed al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 96 cpc entro i limiti di competenza del Giudice adito. In via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento dell’odierna opposizione, accertare la validità del verbale di assemblea dell’11.10.2013, contenente la rinuncia agli utili ingiunti e dichiarare se vi è effettiva debenza del credito vantato dall’odierna opposta e, per l’effetto, determinare l’importo eventualmente dovuto dall’opponente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.

#### CONCLUSIONI DEI CONVENUTI OPPOSTI:

“In via preliminare, respingersi, per i motivi esposti, l’eccezione di improcedibilità. Nel merito, accertata la totale infondatezza della opposizione avversaria, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 2192/2014 del 19.6.2014 del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa. Respingere, per l’effetto, l’opposizione proposta così come pure la domanda di risarcimento ex art. 96 cpc, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi in atti esposti. Condannare in ogni caso **A** srl al pagamento in favore dei signori **B** e **C** rispettivamente, della somma di euro 602.040,82.= e di euro 387.959,18.=, per i titoli in atti dedotti, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla messa in mora al saldo ed oltre alle spese e al compenso del procedimento monitorio. In ogni caso, con rifusione di spese e compensi della causa di opposizione”.

#### FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 18.7.2014, regolarmente notificato, **A** srl ha interposto opposizione avverso il decreto provvisoriamente esecutivo n. 2192/2014 emesso dal Tribunale di Venezia in data 19.6.2014 con cui le è stato ingiunto di pagare in favore di **B** e **C** rispettivamente la somma di euro 602.040,82.= e la somma di euro 387.959,18.=.



oltre interessi di mora e spese, a titolo di residui dividendi maturati in ragione delle loro partecipazioni nella medesima società, prima della cessione delle quote medesime.

Preliminarmente, gli opposenti hanno eccepito l'inammissibilità della domanda giudiziale degli ingiungenti, in ragione della previsione statutaria di compromettibilità in arbitri di ogni controversia insorgente tra soci e società ed avente ad oggetto l'interpretazione e l'esecuzione dello statuto.

Nel merito, A srl ha affermato l'infondatezza della pretesa di pagamento di controparte posto che B, anche in nome e per conto di C, in sede di assemblea dell'11.10.2013, avente ad oggetto la discussione della necessità di far fronte ai possibili debiti che si sarebbero potuti rilevare per la pendenza di un procedimento di accertamento dell'Agenzia delle Entrate da definire con adesione, avrebbe deciso di accantonare allo scopo la parte di utili relativi all'esercizio 2012 ancora da distribuire in loro favore e per complessivi euro 1.000.000,00=, approvando l'assemblea detto accantonamento, con conseguente delibera vincolante e insussistenza del credito vantato in via monitoria.

Inoltre, l'attrice opponente ha rammentato come gli ingiungenti avrebbero ceduto le loro partecipazioni, con la conseguenza che agli stessi non competerebbero gli utili maturati e che anzi B e C sarebbero tenuti a restituire quanto loro già distribuito per l'esercizio 2012, dovendo i dividendi competere ai cessionari delle quote.

A, convenendo in giudizio B e C, ha quindi concluso chiedendo la declaratoria di nullità ovvero la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con rigetto delle pretese di pagamento di controparte.

Costituendosi in giudizio, gli opposti hanno evidenziato l'infondatezza dell'eccezione di compromesso sollevata da A srl in ragione della nullità della clausola statutaria non adeguata alla disciplina sopravvenuta di cui all'art. 34 comma 2 D.Lgs. n. 5/2003, prevedente la necessità che gli arbitri vengano nominati inderogabilmente da soggetto estraneo alla compagine sociale.

Nel merito, i convenuti hanno evidenziato come il titolo fondante la loro richiesta di pagamento sarebbe individuato nella delibera assembleare del 29.4.2013 che avrebbe approvato il bilancio di esercizio al 31.12.2012, rilevando un utile distribuibile, al netto delle riserve, per l'importo di competenza degli ingiungenti pari a quanto richiesto.

Sull'affermata rinuncia così come formalizzata nelle delibera assembleare dell'11.10.2013, i convenuti hanno eccepito che, una volta deliberata la distribuzione degli utili, essi diverrebbero



parte del patrimonio del socio e sottratti al patrimonio della società, non potendo più la stessa disporre di essi in sede assembleare, dando loro diversa destinazione, così non potendo trovare rilievo la difesa attorea secondo cui la delibera dell'11.10.2013 avrebbe effetti vincolanti per tutti i soci, ivi compresi i convenuti.

Inoltre, i convenuti hanno rilevato come B, essendo assente C, non avrebbe rinunciato agli utili, risultando solamente come l'assemblea avrebbe deciso di accantonarli per far fronte alle esigenze conseguenti all'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, richiedendo la rinuncia, quale atto remissivo di debito, la prova scritta.

In ogni caso, i convenuti opposti hanno evidenziato che, anche a voler ritenere rilevante la delibera dell'11.10.2013, risulterebbe che la posizione verso l'Agenzia delle Entrate sarebbe stata definita per un importo di euro 349.923,82=, competendo la distribuzione del residuo utile oggetto di lite, posto che la riserva deliberata in sede di approvazione del bilancio per euro 608.643,00=, costituita dagli utili non distribuiti maturati nel 2012, sarebbe del tutto sufficiente a coprire detto debito, pur dovendosi rilevare il difetto di prova circa il versamento di quanto accertato.

Infine, i convenuti hanno evidenziato che sarebbe infondata la difesa secondo cui gli utili non competerebbero loro in quanto cedenti le partecipazioni, evidenziandosi come la cessione sarebbe intervenuta successivamente al maturare del credito sui dividendi a loro volta non oggetto di alcun atto dispositivo in favore della parte cessionaria che su di essi nulla potrebbe vantare.

C e B hanno concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Benché parte opponente non abbia reiterato nelle proprie precisate conclusioni l'eccezione di arbitrato, appare opportuno rilevarne l'infondatezza, seppure in modo succinto e sulla scorta dei motivi già indicati nell'ordinanza di data 8.9.2014 con cui è stata rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. In effetti, a fronte del disposto dell'art. 34 D.Lgs. n. 5/2003, secondo cui la clausola arbitrale statutaria deve prevedere a pena di nullità, che il potere di nomina di tutti gli arbitri sia attribuito a soggetto estraneo alla società, appare evidente l'invalidità dell'art. 27 dello statuto di A srl, ove la nomina in questione è rimessa alle parti in contesa (doc.n. 4 di fascicolo di parte opponente). Inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto occasione di rammentare come non possa condividersi per il caso dell'arbitrato societario la tesi del c.d. doppio binario, ove sia mancato l'adeguamento dello statuto pregresso alla nuova disciplina introdotta con l'entrata in vigore del richiamato art. 34 D.Lgs. n. 5/2003, come sarebbe nel caso di specie, e secondo cui sarebbe comunque possibile il



ricorso, in alternativa o aggiunta, alla compromettibilità secondo diritto comune, a norma dell'art. 808 cpc (*ex multis* Cass. n. 3665/2014).

Venendo al merito del giudizio, deve certamente affermarsi l'infondatezza della difesa mossa da A, secondo cui B e C non disporrebbero del diritto di pretendere il pagamento degli utili oggetto di lite e maturati nel corso dell'esercizio 2012 per il fatto di avere ceduto le rispettive partecipazioni sociali. In effetti, i convenuti opposti hanno ceduto le loro quote in A srl con atto di data 11.6.2013 (doc. n. 9 di fascicolo di parte opponente) e, quindi, successivamente al momento in cui gli stessi hanno maturato in proprio il diritto alla ripartizione degli utili della società a seguito di deliberazione del 29.4.2013 che ha previsto la distribuzione entro il 30.9.2013 (doc. n. 7 di fascicolo attoreo). Con la delibera in questione i soci hanno acquistato in proprio il diritto patrimoniale individuale di vedersi versati gli utili deliberati in distribuzione, non inerendo più essi alla partecipazione sociale ed essendo il credito in questione del tutto autonomo rispetto alla posizione partecipativa. Conseguentemente che tale diritto, ove sorto anteriormente, non segue le sorti della successiva cessione della partecipazione che atterrà esclusivamente agli eventuali futuri crediti distributivi, tanto più nel caso di specie in cui il contratto di cessione delle quote nulla dispone in riferimento al diritto fatto valere al monitorio. In altre parole, il diritto alla partecipazione e distribuzione degli utili maturato in esercizi pregressi, a seguito di relativa delibera di loro destinazione, rimane insensibile rispetto all'atto di cessione della partecipazione sociale successiva al maturare di detto diritto.

Infondata è anche l'eccezione mossa da A relativa l'estinzione del suo obbligo di pagamento degli utili deliberati in favore degli ingiungenti in ragione dell'allegata rinuncia ad esso credito.

La società opponente osserva che la remissione di debito troverebbe sua prova e fondamento nella volontà espressa da B e C di rinunciare ai residui dividendi per l'importo complessivo di euro 1.000.000,00=, essendo in precedenza liquidata la differenza spettante agli stessi, secondo quanto risultante dal verbale dell'assemblea ordinaria dei soci in data 11.10.2013 (doc. n. 5 di fascicolo attoreo). Il contenuto del verbale di assemblea evidenzia come sarebbe stata in corso una verifica fiscale nei confronti della società da parte dell'Agenzia delle Entrate di Venezia, verifica che si sarebbe potuta definire mediante domanda di adesione e che, dovendosi ancora distribuire gli utili residui per l'importo indicato in favore degli odierni opposti, sarebbe stato proposto di "accantonare" la somma indicata allo scopo di far fronte alla sopravvenienza passiva.



Appare evidente che il contenuto del verbale indicato non può essere in alcun modo letto come rinuncia da parte dei convenuti al loro diritto di percepire gli utili deliberati in precedenza, ma solo espressione di prudentiale accantonamento allo scopo indicato e, quindi, nei limiti della necessità di esso accantonamento.

Consegue che, anche volendo attribuire alla decisione presa l'11.10.2013 valore di delibera assembleare tale da aver limitato la distribuibilità degli utili, nonostante pregressa deliberazione, appare evidente che essa non può vincolare in alcun modo C che, all'epoca, non era più socio di A srl, avendo in precedenza ceduto integralmente le sue quote ricevute in successione da D. Quanto ad B, rimasta socia al 20 %, anche dopo il più volte rammentato atto di cessione, e a tale titolo partecipante all'assemblea dell'11.10.2013, va detto che l'accantonamento risulta deliberato all'unico scopo di far fronte alla sopravvenienza fiscale, pur evidenziandosi che già con l'approvazione del bilancio al 31.12.2012 l'assemblea dei soci aveva deliberato la destinazione di parte degli utili a riserva straordinaria per l'importo di euro 608.643,00.=. Ebbene, da quanto risulta documentato dalle produzioni di parte opponente, l'accertamento fiscale pendente, relativo agli esercizi non successivi al 2012, è stato definito con l'importo a debito di euro 349.923,82.=, mentre la nota integrativa del bilancio al 31.12.2013 espone un debito fiscale per complessivi euro 374.260,00.=, proprio in riferimento all'accertamento con adesione inerente agli esercizi precedenti al 2013 (doc. n. 15 di fascicolo di parte convenuta). Appare evidente che il prudentiale "accantonamento" degli utili distribuibili, deliberato con l'assemblea dell'11.10.2013 non ha motivo di essere mantenuto, posta la capienza della riserva straordinaria già deliberata in sede di destinazione degli utili maturati nell'esercizio 2012, e vista l'insussistenza dello scopo prudentiale pur cui detto "accantonamento" sarebbe stato deliberato.

In corso di causa, allo scopo di escludere in radice il diritto degli ingiungenti a percepire i dividendi di esercizio per cui è lite, A ha rilevato come la stessa deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio 2102, con relativa decisione sulla destinazione degli utili, sarebbe nulla o addirittura inesistente, avendo partecipato all'assemblea B, non legittimata, e non avendo partecipato alla stessa il rappresentante della comunione.

In effetti, dallo stesso contratto di cessione delle quote prodotto in giudizio, risulta che B e C hanno ricevuto in successione, in qualità di coeredi, il 76 % delle partecipazioni del loro *de cuius* D dovendo così partecipare all'assemblea di approvazione del bilancio, con conseguente esercizio del diritto di voto, il rappresentante della comunione.



In punto, va rilevato che la disciplina della invalidità delle decisioni dei soci, prevede come esse siano annullabili nell'ipotesi in cui siano prese in violazione di legge o di statuto, mentre il caso della nullità è previsto esclusivamente nelle ipotesi di deliberazioni ad oggetto illecito o impossibile o adottate in difetto assoluto di informazione.

L'art. 2377 comma 5 cc, richiamato dall'art. 2479 *ter* cc, stabilisce che non possono essere "annulate" le deliberazioni in caso di partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione non sia stata determinante fini della regolare costituzione dell'assemblea, ovvero non possono essere annulate le deliberazioni per invalidità di singoli voti, salvo che il voto invalido non sia determinante il raggiungimento della maggioranza.

Appare ovvio che il vizio, così come denunciato da parte opponente, non attiene alle ipotesi di nullità o addirittura inesistenza della decisione dei soci, ma al caso in cui è prevista la mera annullabilità, con la conseguenza che detta invalidità non può essere rilevata d'ufficio o fatta valere da chiunque abbia interesse, con conseguente tardività della censura, non proposta in sede di atto introduttivo del giudizio, e comunque con conseguente difetto di legittimazione di ~~A~~ srl.

In definitiva ~~A~~ srl è tenuta al pagamento degli utili deliberati spettanti agli odierni convenuti, dovendosi rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo già dichiarato provvisoriamente esecutivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta l'opposizione proposta dall'attrice ~~A~~ srl avverso il decreto ingiuntivo n. 2192/2014 emesso dal Tribunale di Venezia in data 19.6.2014 in favore dei convenuti ~~B~~

- - e ~~C~~



Sentenza n. 3035/2016 pubbl. il 09/11/2016

RG n. 6672/2014

Repert. n. 6078/2016 del 09/11/2016

2. conferma, per l'effetto, il provvedimento monitorio, già dichiarato provvisoriamente esecutivo;

3. condanna l'attrice opponente **A**, srl a pagare in favore dei convenuti opposti **B**  
le spese di lite che si liquidano in euro 18.415,00 = per compensi,  
oltre accessori di legge.

Venezia, 2 novembre 2016

Il Giudice Est.  
Dr. Luca Bocconi

Il Presidente  
Dr.ssa Manuela Farini

www.osservatoriodirittoimpresa.it

